

## PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

### DETERMINAZIONE N. 2208 IN DATA 24/08/2011

**Oggetto:** PEA S.r.l. – Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 4.995,00 kWp nel Comune di Mottalciata (BI), Località Prato Grande – Via Repubblica.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 24/08/2011.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla PEA S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 4.995,00 kW<sub>p</sub> nel Comune di Mottalciata (BI), Località Prato Grande – Via Repubblica, in data 22/06/2011, ns. prot. n. 32040 del 23/06/2011.

Dato atto:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1664 del 29/06/2011 questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di espletare le competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota n. 33049 del 30/06/2011 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società PEA s.r.l.;
- delle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi nella data del 19 luglio 2011.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 19/07/2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Mottalciata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
- nulla osta acustico del Comune di Mottalciata ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
- nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;
- autorizzazione Paesaggistica della Regione Piemonte ai sensi del Lgs 42/2004;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
- nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 232.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 19.07.2011 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

**Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni; Autorizzazioni concesse: nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 232.

**Comune di Cossato:** non presente. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

**Comune di Mottalciata:** Parere favorevole. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

**ENEL s.p.a.:** non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

**GSE s.p.a.:** non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

**Ufficio delle Dogane:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

**A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella:** Parere favorevole con prescrizioni. Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

**A.S.L. BI di Biella:** non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

**Regione Piemonte:** non presente. - Autorizzazioni concesse:

- Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523 del 1904;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004;

**Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni:** non presente. Autorizzazione concessa: nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

**Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte:** non presente. Autorizzazione concessa:

- Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

**Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte:

- Della Provincia di Biella.
- Di A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella.
- Del Comune di Mottalciata.
- Della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.
- Della Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella.

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "Lavori della Conferenza dei Servizi"), da parte:

- Del Comune di Cossato.
- Dell'Ufficio delle Dogane di Biella.
- Dell'A.S.L. di Biella Dipartimento Prevenzione.
- Della Regione Piemonte.
- Del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.
- Del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
- Della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 19/07/2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. considerato che di norma gli attraversamenti staffati a ponti esistenti, vengono autorizzati solo se posizionati nella parte di valle, al fine di garantire gli stessi da eventuali danneggiamenti provocati dal materiale flottante trasportato in occasione di eventi di piena eccezionale: per quanto riguarda l'attraversamento sul Torrente Cervo, vista la sezione idraulica non si ravvisano particolari problematiche, mentre per quanto riguarda l'attraversamento sul Rio Valle Lunga si prescrive di posizionare l'attraversamento in sezione sotto il massetto stradale, compatibilmente con le prescrizioni tecniche dettate dall'ENEL che prenderà successivamente in carico l'impianto;
2. relativamente alle competenze attribuite al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dal regolamento regionale 14/R/2004 e s.m.i. (con il quale viene data attuazione alla L.R. 12/2004), si ricorda che, per gli interventi che comportano occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, dovranno essere attivate le procedure per la stipula della concessione prevista dallo stesso regolamento, prima dell'inizio dei lavori;
3. per quanto attiene ai disposti di cui all'ari. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 Volt compresi), si ricorda che tale denuncia dovrà essere presentata al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'oggetto corredata da esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate dall'impianto, nonché dell'Enel;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. nessuna variazione all'intervento progettato (relativamente alle interferenze con i corsi d'acqua) potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
8. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte in ordine alla stabilità degli attraversamenti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte;

10. il soggetto titolare dell'autorizzazione, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli attraversamenti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare o revocare l'autorizzazione rilasciata imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della autorizzazione
13. Si richiede che preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere sia effettuata, senza oneri per la Soprintendenza per i Beni Archeologici, una campagna di sondaggi e/o trincee, opportunamente posizionati per garantire un'adeguata campionatura dell'area, finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio di danneggiamento, secondo le indicazioni che la Soprintendenza provvederà a fornire;
14. Si richiede fin da ora, inoltre, che tutte le opere di scavo previste, in particolare per la realizzazione del cavidotto, siano assistite continuativamente da operatori archeologi di comprovata esperienza, senza oneri e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
15. gli eventuali interventi di sistemazione edilizia della zona dovranno garantire il mantenimento dei sistemi irrigui preesistenti;
16. Il proponente, durante l'attività gestionale dovrà provvedere a sistematici interventi di manutenzione sia alle aree verdi che alle siepi;
17. Il proponente dovrà prevedere che la realizzazione delle strutture lineari di recinzione, a mitigazione degli impatti sulla fauna selvatica, siano eseguiti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "FAUNA SELVATICA ED INFRASTRUTTURE LINEARI";
18. il proponente dovrà eseguire entro un anno dalla realizzazione degli impianti, una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dai tre inverter ad impianto in funzione, al fine di verificare che la rumorosità prodotta ai confini di proprietà rispetti i limiti di emissione ed i limiti di immissione nelle aree limitrofe, così come indicato nella relazione dalla stima dei livelli fatti. Tali verifiche andranno eseguite nelle condizioni più gravose per l'impianto, ovvero al massimo funzionamento degli inverter e quindi della rumorosità;
19. Il proponente dovrà comunicare al Dipartimento A.R.P.A. SC09 di Biella la data di avvio dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'ottemperanza delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate con il provvedimento finale.
20. il proponente dovrà operare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione e di dismissione dell'impianto privilegiando le modalità di recupero dei medesimi.
21. il proponente dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 12 mesi dalla conclusione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Dato atto che dopo la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i contributi di seguito riportati dei quali l'organo collegiale citato, preposto all'istruttoria, non ha potuto tener conto:

- Regione Piemonte – settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio, assunta l prot. n. 36590 del 20/7/2011;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, assunta al prot. n. 37531 del 26/7/2011;
- Enel Distribuzione Divisione infrastrutture e reti, assunta al protocollo n. 36321 del 19/7/2011 (pervenuta per posta certificata alle ore 11.11);
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, assunta al prot. n. 38295 del 1/8/2011.

Copia dei pareri sopra richiamati è stata trasmessa al proponente allo scopo di consentire al medesimo di tener conto dei medesimi in occasione della Progettazione esecutiva.

Tenuto conto dei seguenti documenti trasmessi dal proponente successivamente allo svolgimento della Conferenza allo scopo di regolarizzare la documentazione agli atti:

- \* nota assunta al prot. n. 37637 del 26/7/2011 contenente in allegato la distinta con l'indicazione dei tratti in cui il cavidotto viene posato sul demanio appartenente al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Provinciale, con individuazione delle chilometriche di inizio e fine, nonché la specifica dei tratti posati in banchina bitumata piuttosto che in banchina erbosa o in aggraffaggio al ponte esistente sul Torrente Cervo con le relative estese chilometriche;
- \* nota assunta al prot. n. 37639 del 26/7/2011 contenente in allegato copia del diritto di opzione intestato al Sig. Ruffino Mario e dei contratti di servitù intestati al Sig. Ruffino Mario ed al Comune di Mottalciata.

#### Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta del 19 Luglio 2011, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 2 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

#### – DETERMINA –

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato in data 22/06/2011, ns. prot. n. 32040 del 23/06/2011, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con

potenza pari a 4.995,00 kWp nel Comune di Mottalciata (BI), Località Prato Grande – Via Repubblica, alla P.E.A. s.r.l. con sede legale a Biella, Maccallè n. 19.

2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data in data 22/06/2011, ns. prot. n. 32040 del 23/06/2011, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza pari a 4.995,00 kWp nel Comune di Mottalciata (BI), Località Prato Grande – Via Repubblica, alla P.E.A. s.r.l. con sede legale a Biella, Maccallè n. 19.
3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
  - permesso di Costruire del Comune di Mottalciata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
  - nulla osta acustico del Comune di Mottalciata ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
  - permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
  - nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
  - autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;
  - autorizzazione Paesaggistica della Regione Piemonte ai sensi del Lgs 42/2004;
  - nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
  - nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 232.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.
14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 24/08/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al .....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>	
Denominazione Società Madre <b>PEA S.r.l.</b>	
Codice Azienda	
Codice fiscale n. <b>02356220026</b>	
Partita IVA n. <b>02356220026</b>	
Sede legale:	
	Provincia: BIELLA
	CAP 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Maccallè n. 19</i>
	Tel: 0163 21773
	E-mail: studio.fauda@studiofauda.com
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Mottalciata Prato Grande Magnonevolo 4.995,00 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13874
	Comune: Mottalciata
	Località: Prato Grande
	Indirizzo: via Repubblica==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse:	
<input type="checkbox"/> permesso di Costruire del Comune di Mottalciata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;	
<input type="checkbox"/> nulla osta acustico del Comune di Mottalciata ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;	
<input type="checkbox"/> permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;	
<input type="checkbox"/> nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;	
<input type="checkbox"/> autorizzazione idraulica della Regione Piemonte ai sensi del R.D. 523 del 1904;	
<input type="checkbox"/> autorizzazione Paesaggistica della Regione Piemonte ai sensi del Lgs 42/2004;	
<input type="checkbox"/> nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.	
<input type="checkbox"/> nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 232.	



P.E.A. s.r.l. – *Viale Maccallè 19 – 13900 BIELLA*

**Allegato B – *Impianto fotovoltaico in Comune di Mottalciata loc. Prato Grande – 4995,00 kwp.***  
**Progetto presentato ed integrazioni**

## **PROGETTO PRESENTATO E INTEGRAZIONI**

## **PRESCRIZIONI**

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. considerato che di norma gli attraversamenti staffati a ponti esistenti, vengono autorizzati solo se posizionati nella parte di valle, al fine di garantire gli stessi da eventuali danneggiamenti provocati dal materiale flottante trasportato in occasione di eventi di piena eccezionale: per quanto riguarda l'attraversamento sul Torrente Cervo, vista la sezione idraulica non si ravvisano particolari problematiche, mentre per quanto riguarda l'attraversamento sul Rio Valle Lunga si prescrive di posizionare l'attraversamento in sezione sotto il massetto stradale, compatibilmente con le prescrizioni tecniche dettate dall'ENEL che prenderà successivamente in carico l'impianto;
2. relativamente alle competenze attribuite al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dal regolamento regionale 14/R/2004 e s.m.i. (con il quale viene data attuazione alla L.R. 12/2004), si ricorda che, per gli interventi che comportano occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, dovranno essere attivate le procedure per la stipula della concessione prevista dallo stesso regolamento, prima dell'inizio dei lavori;
3. per quanto attiene ai disposti di cui all'ari. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 Volt compresi), si ricorda che tale denuncia dovrà essere presentata al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'oggetto corredata da esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate dall'impianto, nonché dell'Enel;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. nessuna variazione all'intervento progettato (relativamente alle interferenze con i corsi d'acqua) potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
8. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte in ordine alla stabilità degli attraversamenti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
10. il soggetto titolare dell'autorizzazione, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione

- ordinaria e straordinaria, degli attraversamenti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare o revocare l'autorizzazione rilasciata imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
  12. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della autorizzazione
  13. Si richiede che preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere sia effettuata, senza oneri per la Soprintendenza per i Beni Archeologici, una campagna di sondaggi e/o trincee, opportunamente posizionati per garantire un'adeguata campionatura dell'area, finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio di danneggiamento, secondo le indicazioni che la Soprintendenza provvederà a fornire;
  14. Si richiede fin da ora, inoltre, che tutte le opere di scavo previste, in particolare per la realizzazione del cavidotto, siano assistite continuativamente da operatori archeologi di comprovata esperienza, senza oneri e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
  15. gli eventuali interventi di sistemazione edilizia della zona dovranno garantire il mantenimento dei sistemi irrigui preesistenti;
  16. Il proponente, durante l'attività gestionale dovrà provvedere a sistematici interventi di manutenzione sia alle aree verdi che alle siepi;
  17. Il proponente dovrà prevedere che la realizzazione delle strutture lineari di recinzione, a mitigazione degli impatti sulla fauna selvatica, siano eseguiti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "FAUNA SELVATICA ED INFRASTRUTTURE LINEARI";
  18. il proponente dovrà eseguire entro un anno dalla realizzazione degli impianti, una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dai tre inverter ad impianto in funzione, al fine di verificare che la rumorosità prodotta ai confini di proprietà rispetti i limiti di emissione ed i limiti di immissione nelle aree limitrofe, così come indicato nella relazione dalla stima dei livelli fatti. Tali verifiche andranno eseguite nelle condizioni più gravose per l'impianto, ovvero al massimo funzionamento degli inverter e quindi della rumorosità;
  19. Il proponente dovrà comunicare al Dipartimento A.R.P.A. SC09 di Biella la data di avvio dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'ottemperanza delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate con il provvedimento finale.
  20. il proponente dovrà operare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione e di dismissione dell'impianto privilegiando le modalità di recupero dei medesimi.
  21. il proponente dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 12 mesi dalla conclusione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.